

Contributi - Cartella di pagamento - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali nei confronti dell'erede - Legittimità

Tribunale di Genova - 17.03.2010 n. 62 – Dott. Barengi – P.A. (Avv. Moretti) – INPS-SCCI Spa (Avv. Lolli) - INAIL (Avv. Cunati) - Equitalia Polis Spa (Avv. Calisi)

L'accettazione con beneficio d'inventario non determina il venir meno dell'obbligazione contributiva ma assume rilievo solo nella fase esecutiva e non è quindi opponibile in sede di ricorso in opposizione alla iscrizione a ruolo, proposto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, che è giudizio di cognizione ordinaria.

FATTO e DIRITTO - Con distinti ricorsi avverso l'iscrizione a ruolo di crediti contributivi la sig.ra P.A. proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali notificatele per contribuzione gestione artigiani e premi richiesti dall'INAIL, chiedendo la revoca degli atti impositivi.

L'INPS e l'INAIL si costituivano in giudizio con memorie difensive, con le quali deducevano l'infondatezza delle tesi difensive svolte dalla parte opponente. Quindi la causa è stata decisa all'udienza del 14 gennaio 2010 come da allegato dispositivo pubblicamente letto. I ricorsi in opposizione avverso le cartelle esattoriali emesse a carico della società opponente, previamente riuniti in forza della disciplina dettata dall'art 151 Disp. att c.p.c., sono infondati.

Dal corpo complessivo dei ricorsi in opposizione emerge che la P. non ha svolto alcuna contestazione circa la sussistenza dei crediti per contributi e premi nei confronti del dante causa della opponente sig. C. fatti valere dall'INPS e dall'INAIL; né la parte opponente ha dedotto fatti impeditivi dell'insorgenza del rapporto assicurativo con l'ente previdenziale ovvero con l'INAIL.

L'unica eccezione che la opponente solleva è quella di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario come dalla documentazione prodotta e che a sensi dell'art. 490, comma 1 c.c. l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di mantenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede, di talché la pretesa contributiva esercitata dagli enti previdenziali sarebbe ingiustificata e quindi

illegittima.

Ad avviso del Giudicante tale eccezione è infondata, dovendosi richiamare in termini adesivi il principio giurisprudenziale (Cass. n. 3791-2003) secondo cui l'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario è soggetto all'azione di cognizione dei creditori del de cuius i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede in fase esecutiva entro il valore dei beni ereditari.

Nel caso di specie va rilevato che l'inventario dei beni dismessi morendo da C.F., aperto in data 8.7.2006, quantunque depositato, come risulta dal verbale di redazione del medesimo, non determina il venir meno dell'obbligazione contributiva e del suo legittimo trasferimento nel patrimonio dell'erede.

Su altro piano, cioè quello esecutivo e non di cognizione ordinaria che pertanto non assume rilievo nel presente giudizio, si colloca la questione relativa alla configurabilità di una responsabilità patrimoniale dell'erede oltre le attività del patrimonio dismesso. Pertanto le opposizioni proposte dalla P. vanno integralmente rigettate poiché infondate, con conferma delle cartelle esattoriali.

Tenuto conto della peculiarità della posizione della parte opponente appare equa la compensazione degli oneri di lite tra tutte le parti del giudizio.

(Omissis)